

Le predette disposizioni si applicheranno per la prima volta al bilancio d'impresa successivo o in corso alla data del 31 dicembre 1992. Senza scendere nel dettaglio, merita qui solo evidenziare tra i criteri di redazione del bilancio consolidato il richiamo ai principi del consolidamento integrale, della compensazione delle partecipazioni e dell'irrilevanza dei rapporti reciproci tra imprese incluse nel consolidamento.

Completa il quadro normativo il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.528, con il quale è stata recepita la direttiva 92/30/CEE in materia di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi. Il provvedimento integra le disposizioni della legge 17.4.1986, n. 114, relativa al controllo delle partecipazioni bancarie, e del Decreto Legislativo 20.11.1990, n. 356 che, in attuazione della delega contenuta nella c.d. legge Amato, disciplina il gruppo creditizio.

Poichè molte delle disposizioni contenute nella direttiva comunitaria in discorso sono già operanti nell'ordinamento italiano grazie ai due provvedimenti ora ricordati, con il decreto in esame viene a completarsi l'adeguamento della disciplina interna a quella comunitaria per quanto riguarda i soggetti interessati dal consolidamento. Infatti oltre ad enti non appartenenti al gruppo creditizio, vengono incluse le società di partecipazione finanziaria avente sede in altro stato membro e gli enti e le società a queste direttamente o indirettamente collegati.

Passando ora ai provvedimenti che più specificamente interessano l'attività del Mediocredito centrale, ricordiamo anzitutto il decreto del Ministro del tesoro del 7 dicembre 1991 contenente i criteri generali per la tenuta e l'aggiornamento dell'albo dei gruppi creditizi, cui il Mediocredito centrale è stato iscritto quale vertice dell'omonimo gruppo.

Con riguardo invece alla regolamentazione degli interventi dell'Istituto, va ricordato anzitutto il decreto del Ministro del tesoro del 21 ottobre scorso che, avvalendosi della prevista procedura di urgenza, ha disciplinato la concessione dei prestiti partecipativi introdotti, come è noto, dall'art.35 della 317/91.

Come si ricorderà la citata norma ha definito i prestiti partecipativi quali finanziamenti destinati alle piccole imprese (come definite dalla legge n. 317/91), di durata non inferiore a quattro anni

il cui rendimento è ragguagliato al tasso di interesse variabile non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di rimborso e ad una somma commisurata all'utile lordo di esercizio, in una percentuale concordata tra le parti. Tali prestiti possono essere assistiti unicamente da garanzie personali, individuali o collettive e, ad integrazione, dal Fondo centrale di garanzia di cui alla legge n.675/77 costituito, come è noto, presso il Mediocredito centrale. Per i prestiti in discorso la garanzia del Fondo (la cui operatività è stata di recente modificata proprio dalla legge 317/91) non opera per la quota del finanziamento che supera il triplo del patrimonio netto dell'impresa finanziata. Fermo restando tale limite, il decreto ora emanato stabilisce che in caso di imprese ubicate nei territori elencati nel Regolamento CEE n.2052/88, in quelli colpiti da declino industriale nonchè in quelli interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo, la garanzia del Fondo copre l'80% del finanziamento e che per le garanzie prestate per queste ultime imprese la commissione dovuta al Fondo è pari alla metà di quella fissata in via generale dal CIPI.

Sempre in attuazione della predetta legge 317/91, un decreto del Ministro dell'Industria del 3 marzo 1992 n.247 - entrato in vigore il 14 aprile successivo - ha disciplinato la concessione delle agevolazioni per gli investimenti innovativi previsti dagli art.6, 10 e 12 della legge medesima a favore delle imprese di minore dimensione, aventi non più di 20 miliardi di capitale investito e 200 dipendenti, se industriali, e non più di 7,5 miliardi di capitale investito e 75 dipendenti, se appartenenti al settore dei servizi.

Inoltre con la delibera del 25.3.1992, il CIPI ha indicato le tipologie di spese ammissibili alle agevolazioni per spese di ricerca previste dall'art.8 della medesima 317/91.

Entrambi i provvedimenti interessano l'Istituto in quanto la legge prevede che i controlli sulla concessione delle agevolazioni previste siano effettuati dal Mediocredito centrale, dall'Artigiancassa e dagli altri istituti di medio credito, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero dell'Industria. Le agevolazioni, come si ricorderà consistono nella concessione di contributi in conto capitale ovvero, in alternativa, in crediti di imposta. Esse vengono concesse dal

Ministro dell'Industria sulla base di una domanda, per i contributi, ovvero di una dichiarazione, nel caso del credito di imposta, inoltrata dall'impresa e corredata da una documentazione minima indispensabile, cui farà seguito la delicata fase degli accertamenti e dei controlli.

Ancora un altro provvedimento attuativo della predetta legge 317/91 è stato emanato dal Ministro del Tesoro il 12 giugno scorso, questa volta ai fini dell'operatività del Fondo centrale di garanzia al commercio, di cui alla legge 517/75. Analogamente a quanto stabilito per il Fondo centrale di garanzia all'industria, l'art.26, secondo comma, della legge 317/91 ha conferito natura integrativa alla garanzia del Fondo centrale al commercio, fissando nell'80% del finanziamento la misura massima della garanzia accordabile, nel limite di un importo massimo di finanziamento che doveva essere stabilito dal Ministro del Tesoro.

Il decreto del giugno scorso ha pertanto fissato in 2 miliardi di lire l'ammontare massimo del finanziamento concedibile ai fini dell'ammissione agli interventi del Fondo. Analoga decisione è stata adottata dal CIPI con la delibera del 31 ottobre 1992, fissando sempre in 2 miliardi di lire l'ammontare massimo dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo centrale di cui alla legge 675/77.

Con riguardo poi ad un altro Fondo centrale di garanzia, e precisamente quello istituito presso il Mediocredito centrale dalla legge 4.8.1984 n.467 in favore del settore dell'autotrasporto, è opportuno segnalare la legge 5 febbraio 1992 n.68 che ne ha disposto la soppressione. Come si ricorderà il Fondo, attivato solamente dall'art.10 della legge 30.7.1985 n. 404, era rimasto di fatto inoperante.

Merita inoltre menzionare un ultimo provvedimento direttamente interessante l'Istituto, quale il decreto-legge 5 gennaio 1993 n.1 che, all'art. 2, terzo comma, ha scorporato una parte dei mezzi del Fondo costituito presso il Centrale dalla legge 28.11.1980 n.782 per la costituzione di altro Fondo, sempre presso l'Istituto, destinato alla concessione di anticipazioni a società finanziarie e di partecipazioni o ad operatori aventi sede in Italia ed autorizzati all'investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni

di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come società di capitali o come società cooperative con sede in Italia.

Il provvedimento riveste particolare importanza per l'attualità della tematica affrontata, puntando anche per il settore interno su interventi mirati alla partecipazione al capitale delle imprese.

Di grande interesse per gli operatori sono infine le nuove disposizioni dettate dal Centrale per regolamentare due diversi tipi di interventi, quali gli interventi di liquidità effettuati ai sensi della propria legge istitutiva e quelli altrettanto incidenti effettuati ai sensi della legge 28.11.1965, n. 1329.

Quanti ai primi, l'Istituto ha diramato la nuova circolare operativa - n.8 del 21 gennaio 1993 - nella quale vengono riportate le nuove disposizioni decise dall'Istituto stesso il 18.9.1992.

Tali modifiche sono state adottate per dare concreta attuazione all'art.40 della legge 317/91, che ha esteso l'operatività della legge 949/52 al finanziamento degli interventi per l'innovazione tecnologica e per la tutela dell'ambiente. Pertanto, oltre ad introdurre questa tipologia di investimenti tra quelli ammessi all'intervento, a modifica delle precedenti condizioni operative l'Istituto ha altresì stabilito che per i finanziamenti destinati esclusivamente a tali investimenti, ovvero per la parte ad essi relativa, il tasso di interesse finale a carico delle imprese sia pari al costo della provvista a tasso variabile ridotto di 1,5 punti percentuali. Nella circolare vengono inoltre precisati dettagliatamente le tipologie di investimenti finanziabili, indicate con riferimento agli investimenti innovativi previsti dalla legge 317/91 ovvero con riferimento alla tipologia dei progetti per l'ambiente attualmente finanziabili dalla BEI.

Con riguardo invece agli interventi a valere sulla c.d. "Legge Sabatini", l'Istituto ha provveduto a rivedere le condizioni alle quali tali interventi sono effettuati con particolare riguardo alle dimensioni dei soggetti beneficiari. In un primo momento - con la circolare n.21 del 7 maggio '92 - l'intervento agevolativo è stato limitato, a partire dal 30 maggio successivo, alle imprese acquirenti o locatarie con un capitale investito netto non superiore a 50 miliardi. Tale limitazione -

come è stato ulteriormente precisato nella successiva circolare del 30 luglio '92, n.37 - trova applicazione nei confronti di tutte le imprese, indipendentemente dal settore operativo di appartenenza, e deve essere applicata secondo i criteri stabiliti a suo tempo dal Ministro del tesoro per gli interventi ordinari degli istituti regionali di medio credito (D.M. 6.7.1978).

Recentissima è quindi la decisione adottata dall'Istituto di fare riferimento per questi interventi ai parametri dimensionali adottati in sede comunitaria (Decisione Commissione CEE del 20.5.1992). Pertanto, a partire dal 1° marzo 1993 - come precisa la nuova circolare operativa n. 12 del 24.2.1993- sono ammesse agli interventi in discorso le imprese acquirenti o locatarie che soddisfino le seguenti tre condizioni: un numero di dipendenti non superiore a 250; un fatturato annuo non superiore a 20 MECU (oppure uno stato patrimoniale non superiore a 10 MECU); non appartenere per più di 1/4 ad una o più imprese che non rispondono alla definizione di piccola e media impresa (ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, società a capitale di rischio, ecc.).

Un'ulteriore novità introdotta con la circolare del maggio 1992 consiste nell'ammissione agli interventi in discorso di sistemi di macchine, agevolando anche l'acquisto di quelle parti complementari e gli accessori che costituiscono un tutt'uno con i macchinari considerati nel loro complesso.

Infine, con la circolare n.33 dell'8.7.1992, l'Istituto ha modificato la decorrenza dell'intervento agevolativo. Nel caso di operazioni già erogate dagli istituti primari, ovvero erogate dopo la domanda di agevolazione, l'Istituto ha infatti fissato la decorrenza alla data di ricezione di alcuni dei documenti richiesti ed indicati in circolare, vale a dire quelli ritenuti effettivamente essenziali ai fini della valutazione dell'operazione. Nel caso, invece, di operazioni ancora da erogare, la decorrenza dell'intervento resta ferma alla data del completamento della domanda.

Nel settore dei finanziamenti dei crediti alle esportazioni diversi provvedimenti emanati nel corso dell'anno hanno introdotto o attivato nuovi strumenti operativi direttamente interessanti il Mediocredito centrale.

Di sicura rilevanza è la legge 26 febbraio 1992, n.212, che disegna un quadro piuttosto complesso di azioni pensate nell'ottica della collaborazione dell'Italia con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale e destinate ad agevolare l'approdo di questi Paesi ad un'economia di mercato. Tali azioni si sostanziano in cofinanziamenti, finanziamenti paralleli, contributi relativi ad interventi CEE e BERS e contributi sugli interessi su crediti finanziari.

Il coordinamento degli interventi è rimesso al CIPES il quale, oltre a formulare gli indirizzi generali della collaborazione con i Paesi in questione ed approvare per ciascuno di essi programmi organici, impartisce alla SACE le direttive in ordine al carattere primario degli interventi, nonché di quelli effettuati a supporto dei finanziamenti o delle partecipazioni ad imprese miste con i predetti Paesi. Rientrano in quest'ambito le iniziative attuate ai sensi della Legge 24.4.90, n. 100, istitutiva della SIMEST, e della Legge 9.1.91, n. 19 riguardante, come è noto, la costituzione di una finanziaria regionale operante per i Paesi dell'Est europeo.

Per quanto più direttamente riguarda il Mediocredito centrale, la legge istituisce una nuova linea di intervento agevolativo, costituendo presso l'Istituto un fondo destinato alla concessione di contributi su crediti finanziari, relativi ad una capitalizzazione massima di 30 miliardi di lire, per interventi realizzati da imprese -senza limiti dimensionali- italiane o comunitarie ovvero dei Paesi dell'Europa centrale ed orientale per la riconversione industriale e agricola, per il restauro ambientale, igienico e sanitario, in campo energetico, per la modernizzazione del turismo nonché in materia di restauro artistico ed urbano.

Il contributo viene concesso con decreto del Ministro del Tesoro, su proposta del Ministro degli Affari Esteri, nel quale vengono indicati - tra l'altro- l'importo del credito ammesso, la sua durata, il tasso di interesse nonché la misura massima del contributo.

Un altro provvedimento di rilievo è il decreto del 13.2.1992 emesso dal Ministro del tesoro in attuazione dell'art.3 della legge 20.10.1990 n.304, il quale ha disposto che le disponibilità del fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale dalla legge n. 29.7.1981, n. 394 possano essere utilizzate, nel limite di 50 miliardi di lire, per la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese sostenute da imprese italiane per la partecipazione a gare internazionali.

Il decreto in discorso precisa che dette gare - consistenti nelle procedure di attribuzione di commesse, aperte alla competizione di imprese di più Paesi- dovranno aver luogo in Paesi extra comunitari e che i finanziamenti verranno concessi con priorità alle imprese che partecipino a gare internazionali per la realizzazione di lavori e costruzioni, di impianti, di studi e progettazioni per la prestazione di servizi, nonché di forniture che richiedano specifici studi e progettazioni. In caso di carenza di fondi, si accorda la preferenza alle richieste presentate da consorzi o da associazioni di imprese.

L'importo massimo concedibile per singola gara è complessivamente di 5 miliardi, mentre per ciascun beneficiario vengono fissati massimali d'importo stabiliti in rapporto al valore della commessa, in un limite di importo complessivo non superiore a 2 miliardi di lire per ciascuna gara internazionale, e nel limite di un massimale complessivo di 5 miliardi, nel caso che l'impresa partecipi a più gare internazionali.

La concessione del finanziamento è deliberata dal Comitato costituito presso il Ministero del Commercio Estero ai sensi della legge 394/81, mentre viene affidato al Mediocredito centrale lo svolgimento dell'istruttoria, finalizzata ad una valutazione delle capacità economiche e finanziarie del richiedente, nonché l'espletamento dei compiti relativi alla stipula del contratto, all'assunzione delle garanzie, alla gestione successiva dall'erogazione al recupero del credito.

In particolare è previsto che dopo la stipula del contratto di finanziamento, il Mediocredito centrale eroghi una quota pari al 50% del credito concesso; quindi un ulteriore 30% entro i trenta giorni

successivi alla scadenza della data per la presentazione dell'offerta, mentre il restante 20% viene erogato qualora l'impresa dimostri di essere stata chiamata alla successiva fase di discussione dell'offerta.

Nel caso in cui l'impresa non vinca la gara ovvero la vinca ma non si perfezioni poi il relativo contratto, il finanziamento deve essere rimborsato a tasso agevolato -pari al 40% del tasso di riferimento vigente per le operazioni di credito all'esportazione con provvista in lire a tassi variabili alla data di stipula del contratto di finanziamento- nel termine massimo di quattro anni dalla prima erogazione. Diversamente, in applicazione di quanto previsto dall'art. 3, 2° comma, della legge 304/90, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria della commessa, la restituzione degli importi erogati è prevista invece in trenta giorni dall'incasso dell'anticipo concesso dal committente. Qualora l'impresa non abbia presentato l'offerta ovvero si sia ritirata o sia stata esclusa per motivi ad essa imputabili, il finanziamento dovrà invece essere restituito a tasso di riferimento, nei trenta giorni successivi al termine per la presentazione delle offerte, nel primo caso, ovvero dalla data di conclusione della gara, negli altri casi.

Le disposizioni ora ricordate sono state specificate più in dettaglio dalla circolare del Ministro del Commercio con l'Estero del 19.12.1992 che ha precisato che possono essere finanziate solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di finanziamento anche se prima dell'accoglimento dell'operazione da parte del Comitato. Ha inoltre precisato ulteriormente le modalità di presentazione della domanda nonché i criteri per determinarne la data di presentazione e puntualizzato alcuni aspetti relativi al concetto di "spese sostenute".

La circolare riguarda inoltre l'attività del medesimo Fondo relativamente alla sua originaria destinazione, vale a dire la concessione dei finanziamenti agevolati previsti dalla legge n.394/81 per la realizzazione dei programmi di penetrazione commerciale in paesi extracomunitari. Rispetto a questi finanziamenti, la circolare riassume quelle regole istruttorie e procedurali che di fatto sono state seguite nell'attività del Fondo e che vengono ora pubblicizzate in

omaggio al principio di trasparenza amministrativa di cui è portatrice la legge 241/90.

E' tuttavia da rilevare in particolare, che nella circolare vengono inseriti parametri dimensionali per individuare l'impresa piccola e media adottati in conformità alla decisione CEE del 20 maggio 1992, cui prima si è accennato con riferimento alle decisioni assunte dal Mediocredito centrale in ordine agli interventi a valere sulla Legge Sabatini. In questo caso a tali parametri viene fatto riferimento per stabilire le priorità previste per la concessione dei finanziamenti.

Un altro strumento d'intervento di recente introduzione è poi la legge 22 gennaio 1992 n.17, recante disposizioni straordinarie in favore delle imprese investite dagli effetti negativi della crisi politico-istituzionale in Jugoslavia. Il provvedimento, già segnalato nella precedente relazione, prevede, tra l'altro, l'attivazione da parte del Mediocredito centrale di una speciale linea di credito a valere sulla propria dotazione finanziaria a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane italiane che vantino crediti nei confronti di operatori pubblici o privati aventi sedi in Jugoslavia, a fronte di esportazioni effettuate. Per tale linea di credito l'Istituto ha quindi provveduto ad elaborare e diramare la specifica la circolare operativa n.62 del 21.12.1992, per l'attivazione degli interventi previsti.

Con riguardo a questa particolare area geografica è peraltro da ricordare la legge 7.8.1992 n.355 - che converte in legge il D.L. 6.6.1992, n.305 - che ha introdotto misure di embargo nei confronti delle Repubbliche di Serbia e Montenegro, in conformità alla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n.757 e del regolamento CEE n.1432/92. Il provvedimento in discorso ha bloccato fondi e risorse economico-finanziarie delle Autorità delle predette Repubbliche o di qualsiasi soggetto (persona fisica, ente o impresa pubblica o privata) residenti o aventi in quei territori sede giuridica o amministrativa o di fatto. Escluso dal provvedimento è comunque il rimborso dei debiti assunti da soggetti serbi o montenegrini nei confronti di residenti.

Un'altro tema di particolare interesse per il Centrale è quello del sostegno alla costituzione di imprese miste.

Su tale argomento sono state emanate le direttive del Ministro

del Commercio con l'Estero per gli interventi destinati al sostegno di iniziative di questo tipo previste dall'art. 14 della legge 317/91. Come si ricorderà, infatti, la norma prevede che il Mediocredito centrale può finanziare, a valere sulla propria dotazione finanziaria, una quota del capitale di rischio di piccole e medie imprese in joint ventures costituite all'estero. Le direttive precisano che le imprese destinatarie del finanziamento sono quelle definite dal Ministro del Tesoro ai fini degli interventi ordinari - vale a dire quelle con non più di 50 miliardi di capitale investito. Con riferimento alle aree geografiche di destinazione delle iniziative, vengono esclusi i Paesi membri della CEE e i paesi non firmatari di accordi mirati alla protezione degli investimenti esteri. Riguardo invece ai settori economici viene indicata una priorità per le iniziative suscettibili di sviluppare l'esportazione italiana e l'opportunità di salvaguardare le produzioni nazionali analoghe a quelle oggetto delle iniziative.

Sempre con riferimento all'attività del Centrale ma relativamente all'area operativa della SIMEST, la società costituita dalla legge 100/90 cui il Centrale stesso partecipa, di certo rilievo è il decreto del 29.4.1992, emanato dal Ministro del Tesoro di concerto con quello del Commercio con l'Estero in attuazione dell'art. 4 della predetta legge 100/90. Il provvedimento fissa modalità, condizioni e importo massimo dei crediti che il Mediocredito centrale può concedere per il parziale finanziamento della quota di capitale di rischio degli operatori nazionali nelle società ed imprese miste all'estero partecipate dalla Simest.

Il decreto -entrato in vigore solo il successivo 5 novembre- fissa nella misura del 70% del valore della quota di partecipazione dell'impresa italiana l'ammontare massimo del finanziamento e in otto anni la sua durata, di cui tre di preammortamento; dispone che siano accolte con priorità le domande avanzate da piccole e medie imprese individuate secondo i parametri sopra ricordati; stabilisce che l'erogazione dei finanziamenti avvenga a fronte della documentazione comprovante l'avvenuto conferimento di capitale, prevedendo tuttavia la possibilità di erogare somme in via anticipata sino ad un massimo del 25% dell'importo massimo finanziabile a fronte di garanzie bancarie e con

l'onere per l'impresa di acquisire la partecipazione almeno per l'ammontare concesso in anticipazione. Il tasso d'interesse del finanziamento è fissato dalla legge nel 50% del tasso di riferimento stabilito per il settore industriale e vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.

E' prevista altresì la possibilità di concedere un affidamento di massima all'impresa richiedente, valido per la durata di sei mesi - rinnovabili per altri sei mesi - nonchè il recupero immediato della quota di finanziamento erogata e risultata non utilizzata per lo scopo dichiarato.

Per quanto riguarda l'attività della SIMEST, si segnala che la legge 212/92, cui prima si è accennato, ha modificato parzialmente la predetta legge 100/90, portando da 4 ad 8 anni il periodo di tempo entro cui le partecipazioni acquisite dalla società devono essere cedute. E' da sottolineare peraltro - come già detto in precedenza - che il 23 novembre scorso il Mediocredito centrale ha stipulato con la società un accordo di collaborazione e di prestazione di servizi per il raggiungimento degli scopi indicati nella legge di costituzione della società ora detta.

Analogo coinvolgimento viene chiesto al Centrale dalla legge regionale 30 dicembre 1991, n.38 della Regione Veneto, con la quale, in attuazione dell'art.2, primo comma della legge 9.1.1991 n.19, la Regione medesima dispone in ordine alla propria partecipazione, diretta o mediata tramite proprie società finanziarie, alla costituzione della finanziaria denominata "Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo" - FIN.EST s.p.a.-. La partecipazione della Regione è subordinata ad una serie di condizioni, da inserire negli atti costitutivi della società, tra le quali la realizzazione di necessarie forme di coordinamento delle attività realizzate anche tramite la stipula di apposite convenzioni con il Mediocredito centrale, la SACE e la SIMEST.

Altro provvedimento degno di rilievo è la legge 5 febbraio 1992, n.101, in relazione all'esecuzione agli accordi di assistenza finanziaria, economica e tecnica fra l'Italia e Malta, sottoscritti il 5 novembre 1990. In base a tali accordi il Governo italiano si è impegnato a fornire a Malta 250 miliardi di lire, da ripartirsi nel periodo 1991-

1994, in parte sotto forma di contributi a fondo perduto e in parte come contributi finanziari rimborsabili in lire italiane. La legge in discorso segue l'analogo provvedimento adottato nell'88 (legge 23.8.88 n.384) la cui attuazione fu affidata al Centrale, in base ad apposita convenzione con il Ministero del tesoro.

Per concludere questa rapida rassegna, un accenno merita la legge n.222 del 27 febbraio '92 in materia di esportazione e transito di materiali strategici e delle tecnologie avanzate.

Il provvedimento sottopone infatti l'esportazione di tali prodotti, da individuarsi con decreto del Ministro del Commercio con l'Esteri, a specifiche autorizzazioni e controlli, in armonia con i principi che regolano la politica estera nazionale e con le convenzioni internazionali nonché con le forme di cooperazione fra l'Italia ed i paesi in via di sviluppo e quelli dell'Europa centro-orientale.

4. ATTIVITA' DI STUDIO E DI RICERCA

PAGINA BIANCA

4. ATTIVITA' DI STUDIO E DI RICERCA

Nel corso del 1992, l'attività di studio e di ricerca svolta nell'ambito dell'Istituto ha avuto, come di consueto, il suo principale centro di interesse nell'approfondimento delle problematiche relative alle imprese minori.

Tale attività si è svolta nell'ambito dell'Osservatorio sulle piccole e medie imprese del Servizio Studi, costituito all'inizio dell'anno in occasione del quarantennale dell'Istituto.

All'Osservatorio sovrintende un Comitato tecnico composto da esperti di economia e politica industriale e da rappresentanti dei Ministeri economici presenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

L'Osservatorio è stato ufficialmente presentato all'esterno il 14 luglio scorso, con la partecipazione di qualificati rappresentanti del mondo imprenditoriale e dei Ministri dell'Industria e del Commercio con l'Estero.

In tale occasione, sono stati presentati i risultati di una ricerca sulla politica industriale per le piccole e medie imprese e il ruolo del Mediocredito centrale, nonché un libro bianco sulle esigenze di sviluppo dell'impresa minore.

L'Osservatorio sulle piccole e medie imprese è una struttura permanente dedicata agli studi di economia e politica industriale.

I suoi obiettivi possono essere così riassunti:

- a) nell'approfondire la conoscenza delle piccole e medie imprese, i loro punti di forza e di difficoltà.

A tale proposito, vi è stata la ripresa, nell'ambito dell'Osservatorio, dell'Indagine sulle imprese manifatturiere. L'opportunità dell'iniziativa è sottolineata dai continui cambiamenti che il sistema delle imprese deve adottare, di fronte all'innovazione tecnologica e finanziaria e ai mutamenti del mercato.

L'Indagine è condotta attraverso un campione di circa 4.000 imprese al di sopra di 10 addetti, stratificato dal punto di vista territoriale, dimensionale e settoriale, e consentirà di cogliere gli elementi strutturali ed evolutivi più salienti del nostro sistema industriale.

La fornitura dei primi questionari avverrà entro il mese di marzo 1993.

Le informazioni, che perverranno, di tipo quantitativo e qualitativo, sui caratteri strutturali ed evolutivi del nostro sistema industriale riguarderanno: i dati di bilancio relativi al triennio 1989-91; la struttura occupazionale; le tipologie degli investimenti e le relative modalità di finanziamento; le attività di ricerca, di sviluppo e di formazione; le politiche della qualità; le propensioni verso i nuovi strumenti finanziari e i nuovi operatori; gli accordi e le collaborazioni sul piano interno e internazionale; i processi di internazionalizzazione e, infine, l'accesso alle principali leggi di politica industriale e di politica economica estera;

- b) nel valutare gli effetti della congiuntura e delle scelte di politica economica sulle PMI.

A tal fine, come accennato, l'Osservatorio si avvale di un Comitato tecnico-consultivo nel quale alcuni tra i principali studiosi ed esperti di economia e politica industriale affiancano i membri del Consiglio d'Amministrazione del Mediocredito centrale, fornendo un qualificato supporto tecnico-scientifico alle ricerche. Il Comitato tecnico-consultivo si riunisce periodicamente ogni tre mesi circa.

Nell'anno 1993 il programma dell'Osservatorio prevede 4 riunioni intese come momento di confronto sulle tematiche oggetto di studio ed in particolare sui risultati delle varie fasi dell'Indagine sulle imprese manifatturiere;

- c) nel partecipare alla definizione di strategie di politica industriale. Tra i compiti dell'Osservatorio, infatti, vi è quello di individuare i punti di un possibile rilancio della nostra politica industriale, con particolare riguardo alle azioni a favore delle piccole e medie imprese. A tal proposito, nel corso del 1992 si è proceduto ad elaborare un Documento contenente dieci principi guida di politica industriale da intraprendere a favore delle piccole e medie imprese. Il Documento è stato ufficialmente presentato il 19 novembre 1992 alla stampa ed agli operatori nel corso di un incontro svolto per la presentazione di una ricerca dell'Osservatorio sulle problematiche e le indicazioni di politica industriale più idonee alla struttura produttiva del paese con particolare riguardo per le PMI.